

Centro Sociale Anziani Paliano - APS

Via Cavour _____, n. 9 - 03018 PALIANO (FR)

C. F. 93000330600 - Tel. 0775 578002

E-mail: csa.paliano@libero. - PEC: ...Csa.paliano@pec.Buffetti.it.....



Verbale di Assemblea Straordinaria n. 01

L'anno duemila ventiquattro il giorno cinque, del mese di settembre, alle ore 16,30, presso i locali del Centro, convocata con regolare convocazione, si è riunita in l'Assemblea Straordinaria dei Soci del "Centro Sociale Anziani Paliano - APS" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica ed integrazione Statuto Associativo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente sig. **Irena SPILA**, verbalizza il Segretario sig. **Maurizio PROIETTI**.

Premesso:

- che con verbale n. 01/ del 9/3/2022, si è provveduto alle modifiche ed integrazioni Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e da quanto previsto dalla D.G.R. del Lazio n. 452 del 14/07/2020, in tema di "Linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio", adempimento necessario per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;
- che in data 28/3/2022 si è provveduto alla registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone al n.440 Serie 3;
- che con PEC in data _____ la Regione Lazio - Direzione Regionale per l'inclusione Sociale Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad Oggetto: "Integrazione documentale ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020 - Istanza variazione ex art. 20 D.M. 106/2020", ha richiesto di provvedere alla modifica dello Statuto laddove si limita la possibilità di aderire all'associazione alle sole persone fisiche di età superiore a 60 anni (o a 50 nel limite massimo del 20%);
- che con verbale n. 01 del 27/04/2023, si è provveduto alle modifiche ed integrazioni Statutarie per adeguamento a quanto richiesto dalla Regione Lazio, con precedente nota;
- che in data ~~in data~~ 30/6/2023 si è provveduto alla registrazione dello Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone al n. 820 Serie 3;
- che con PEC in data 20/8/2024 la Regione Lazio - Direzione Regionale per l'inclusione Sociale Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad oggetto "Vs. istanza di iscrizione nella sezione b) del RUNTS. Richiesta integrazione documentale" e precisamente la modifica dell'art. 10.10 riguardante la cooptazione per l'integrazione del Consiglio direttivo in caso di vacanza.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul punto unico all'ordine del giorno relativo alla modifica dello Statuto per adeguamento a quanto richiesto con PEC del 20/8/2024, dalla Regione Lazio - Direzione Regionale per l'inclusione Sociale Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad oggetto "Vs. istanza di iscrizione nella sezione b) del RUNTS. Richiesta integrazione documentale" e precisamente la modifica dell'art. 10) riguardante la cooptazione per l'integrazione del Consiglio direttivo in caso di dimissioni o morte di un membro.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla Regione Lazio con nota PEC del 20/8/2024, dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sull'articolo 10) che è stato modificato fornendo tutte le opportune informazioni nel merito di tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è e resta: "CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO – APS".

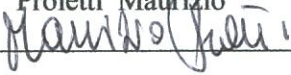
Considerato che le ulteriori modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento a quanto richiesta dalla Regione Lazio con nota PEC del 20/8/2024, **che si allega in copia.**

L'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed al successivo invio al RUNTS per il completamento dell'iscrizione.

Alle ore 18,00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

	Il Segretario Proietti Maurizio 	Il Presidente Spila Irene
--	--	--

16 SET. 2024
REGISTRATO A FROSINONE IL
AL N. 768 SERIE 3
IMPORTO 200,00



L'ACCESSIONE AL SERVIZIO
Marta



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE
AREA TERZO SETTORE E INNOVAZIONE SOCIALE**

**UFFICIO DELLE ENTRATE
FROSINONE**

Allegato all'atto registrato

16 SET. 2024

SERIE 3/768



UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

CENTRO ANZIANI PALIANO APS

c.f. 93000330600

Oggetto: Vs istanza di iscrizione nella sezione b), del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Richiesta integrazione documentale.

Con riferimento all'istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai fini del completamento delle procedure, si rappresenta che in sede di istruttoria sono state rilevate le seguenti criticità:

- Lo Statuto prevedendo il ricorso alla cooptazione (art.10.10), non è conforme al dettato del D. lgs n. 117/2017. A tale riguardo si evidenzia che il Codice del Terzo settore pone come principi inderogabili per tutti gli Ets costituiti in forma associativa quelli di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali

Pertanto, al fine di sanare quanto indicato, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 8 e. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, si chiede di trasmettere lo statuto modificato e registrato presso l'Agenzia delle entrate, esclusivamente tramite la piattaforma RUNTS entro 30 giorni dalla ricezione della presente nota, con conseguente sospensione dei termini procedurali.

Distinti saluti

Il Funzionario

Responsabile del procedimento

ILARIA PASCUZZO

COMUNE DI PALIANO
Provincia di Frosinone

Centro Sociale Anziani di Paliano - APS

Via Cavour n. 9 -Paliano Fr
C. F. 93000330600 - Tel. 0775 578002
Email: csa.paliano@libero.it

UFFICIO DELLE ENTRATE
FROSINONE

Allegato all'atto registrato
16 SET. 2024 - SERIE 3/768



Statuto
Centro Sociale Anziani
Paliano - APS

(Associazione Promozione Sociale)

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data
09 marzo 2022

Statuto dell'Associazione "Centro Sociale Anziani Paliano - APS"

Premessa

1. Il Centro Sociale Anziani di Paliano - APS è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del D.Lgs 3/07/2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II° delle Associazioni di Promozione Sociale.
2. Il presente Statuto è conforme alla Legge Regionale del Lazio n. 11/2016 e a quanto disciplinato dalla D.G.R. del Lazio n. 452 del 14/07/2020 e dalla D.G.R. del Lazio n. 568 del 2/08/2021 in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione

1. Viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6/06/2016, n. 106 e del D.Lgs. 3/07/2017, n. 117 e ss. mm. ii, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: **"CENTRO SOCIALE ANZIANI Paliano- APS"** (d'ora in avanti l'Associazione), operante senza fini di lucro.

Articolo 2 – Sede – Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Paliano nei locali concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune, siti in Via Cavour, n. 9 – 03018 Paliano (Fr).
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Finalità

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

Articolo 4 – Attività Sociali

1. Al fine di conseguire le proprie finalità l'Associazione svolge a favore dei propri soci in particolare:
 - a) attività ricreativo-culturali;
 - b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 - e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:
 - a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
 - b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
 - c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
 - d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 - e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
 - f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
 - g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
 - h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
 - i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.
3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:
 - può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;
 - può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
 - valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:
 - a) Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le



spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

b) I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 – Soci e Quota Associativa

1. Possono associarsi all'associazione tutte le persone residenti nel comune di Paliano senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro e a osservare il presente statuto, il regolamento e le delibere degli Organi Sociali. Possono inoltre associarsi anche le persone Anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale dei soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio sia superiore al 70 %.
2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente regolamento.
4. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
5. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso.
6. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo;
7. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Articolo 6 - Diritti e Obblighi dei Soci

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi per essere eletti negli stessi;
 - d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) dimissioni volontarie o decesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:

1. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 2. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.
4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente vicario
- Il Collegio dei Revisori dei conti

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ruolo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.
8. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
9. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

10. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) Approvare lo Statuto dell'Associazione;
- b) Approvare il Regolamento interno di cui al successivo articolo 17;
- c) Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per le attività della Associazione;
- d) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- f) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- g) Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- h) Approvare il Bilancio di previsione;
- i) Approvare il Conto consuntivo;
- j) Provvedere, in caso di mancanza di consiglieri al Consiglio Direttivo, a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione o mediante elezione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- k) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- l) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- m) Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- n) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

11. delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 5 a un massimo di 11, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri associati.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi, mentre i singoli consiglieri sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma con cadenza mensile dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 2 giorni prima della data fissata con avviso scritto da affiggere alla porta della segreteria, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei consiglieri, in tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
 - b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
 - d. Predisporre il bilancio di previsione – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - e. Predisporre il Conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti e dell'Assemblea;

- f. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - g. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - h. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
 - i. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
 - j. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - k. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - l. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- a. Un Vice Presidente vicario, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente vicario il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra gli eletti del Consiglio Direttivo;
 - b. Un Segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - c. Un Tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della Associazione, e della predisposizione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
8. La qualifica di Consigliere del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di Socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'Assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrarlo con il primo dei non eletti presenti nella lista dei candidati non eletti.
10. Nel caso in cui sia esaurita la lista dei candidati non eletti e quindi impossibile reintegrare altri candidati sarà la stessa Assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.
11. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Articolo 11 - Il Presidente

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni, e non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
- 4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- 5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
- 6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
- 7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9. Il Presidente ha la facoltà di nominare altro Vice Presidente ordinario.
- 10. Il Presidente può delegare al Vice Presidente ordinario talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

11. Autorizza l'installazione di bacheche informative dei sindacati e di altre associazioni che hanno sede nel territorio comunale.
12. Autorizza la pubblicazione di locandine informative all'interno del centro, purché non siano in contrasto con gli interessi del centro stesso o per fini prettamente commerciali.
13. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ove lo ritenga opportuno e a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazioni e organizzazioni che si occupano dei problemi dell'anziano o che, comunque, operino nel sociale;
14. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni vengono assolte dal Vice Presidente vicario, qualora anche quest'ultimo risultasse assente, queste verranno assunte dal Vice Presidente ordinario (se nominato).
15. Provvede altresì a:
- inoltrare al Sindaco e alla Giunta Comunale il Bilancio di previsione, il Programma delle attività e il Conto consuntivo, dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - inviare al Servizio Sociale l'elenco dei Soci;
 - comunicare all'Ufficio Economico/Finanziario l'eventuale acquisto di arredi e suppellettili.
16. Nel caso di dimissioni del Presidente il Vice Presidente vicario presiede il Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni provvede alla indizione di nuove elezioni per la nomina degli Organi Sociali della Associazione.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti (se costituito) è eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni, rinnovabili per un massimo di tre mandati consecutivi. È formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente.
2. Assume la Presidenza il membro che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti il più anziano di età.
3. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. Nel caso in cui sia esaurita la lista dei candidati non eletti e quindi impossibile reintegrare altri candidati sarà la stessa Assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.
4. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il Conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
10. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo,



è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14 - Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Tesseramento;
- b. Contributi dei soci per la partecipazione ad attività diverse;
- c. Contributi dal Comune di Trevi nel Lazio o da altri Comuni del territorio beneficiari di eventuali servizi offerti dal Centro Sociale Comunale Anziani di Arcinazzo Romano;
- d. Contributi da privati;
- e. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- f. Contributi da organismi internazionali;
- g. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
- h. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al Centro Sociale Comunale Anziani APS nei termini di legge;
- i. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- j. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Articolo 15 - Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il Bilancio di previsione, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea dei Soci entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale da tenersi entro il 30 aprile, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 16 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Articolo 17 – Regolamento Interno

L'Assemblea dei Soci approva un Regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli Organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Funzionamento dell'Assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- d) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- e) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- f) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- g) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- h) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- i) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- j) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

Articolo 18 - Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

